REGOLAMENTO (UE) N. 930/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí salašnícky údený syr (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Ovčí salašnícky údený syr», presentata dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2].

(2) Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata.

(3) Non è stata richiesta la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
[2] GU C 305 del 16.12.2009, pag. 27.

ALLEGATO

Prodotti di cui all'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana:

Classe 1.3. Formaggi

SLOVACCHIA

Ovčí salašnícky údený syr (STG)